REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI ABRUZZO PROGETTI S.p.A.

ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa:
P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L'Aquila

www.abruzzoprogettispa.it
C.F. e PI. 01560580662
Capitale sociale: € 400.000,00
Pec: abruzzoprogetti@pec.it

INDICE

- **Art. 1 – PREMESSE**
- **Art. 2 - TIPI DI INCARICO**
- **Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**
- **Art. 4 - PRESUPPOSTI PER IL RICORSO AD INCARICHI ESTERNI**
- **Art. 5 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO**
- **Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'**
- **Art. 7 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**
- **Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**
- **Art. 9 - PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO**
- **Art. 10 - ALBO DEI PROFESSIONISTI**
- **Art. 11 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO** 2
- **Art. 12 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Art. 1 – PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni da parte di Abruzzo Progetti S.p.A. (d'ora in poi la "Società"), società in house providing della Regione Abruzzo, destinataria di affidamenti diretti di servizi e di prestazioni da parte dell'Ente regionale/altri.

2. La presente disciplina si applica al conferimento di incarichi individuali esterni - d'ora in avanti "incarichi" - secondo quanto previsto dal D. Lgs 36/2023 e s.m.i. a mezzo di iscrizione all'Albo istituito dalla Società per il profilo professionale necessario, oppure conformemente al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. a mezzo di avviso/i pubblico/i che preveda/no una procedura selettiva tra i candidati. Gli incarichi professionali di collaborazione saranno esercitati, altresì, in forma di lavoro autonomo di natura occasionale, riconducibili agli artt. 2222 e 2230 e ss. del codice civile.

3. Il presente Regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della D.G.R. n. 109/2017, secondo cui è necessario adottare disposizioni regolamentari riguardanti affidamenti d'incarichi professionali di lavoro autonomo in virtù del controllo analogo esercitato dalla Regione Abruzzo sulla Società.

4. Per predetti incarichi, la Società ha istituito un apposito Ufficio denominato "Ufficio per la gestione dei Professionisti".

Art. 2 - TIPI DI INCARICO

1. Si definiscono *incarichi di studio* quelli il cui contenuto si sostanzia nello svolgimento di attività di studi, approfondimenti e raffronti effettuati nell'interesse e per conto della Società, corredati dalla consegna di una relazione scritta finale o altra documentazione nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Essi possono consistere nello studio, nell'esame e nella soluzione di un particolare problema o questione, con la finalità di produrre un risultato che sarà utilizzato nell'interesse della Società e per fini istituzionali.

2. Si definiscono *incarichi di ricerca* quelli che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Società. Essi possono sostanziarsi in un'attività speculativa e di approfondimento, anche accompagnata dall'acquisizione, raccolta ed aggregazione di dati, informazioni o elementi da correlare all'attività programmatoria della Società.

3. Si definiscono *consulenze* le richieste di pareri ad esperti attraverso le quali la struttura che ha conferito l'incarico può assicurarsi valutazioni, espressioni di giudizio, pareri o consulti su specifiche questioni tramite prestazioni professionali.

4. Si definiscono *altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale*, quelle richieste per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi o fasi di essi.

5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni tipi di prestazione alle quali si applica il presente Regolamento:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività o all'organizzazione della Società;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali;
- studi per l'elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative;
- supporto tecnico-amministrativo ai diversi progetti/servizi affidati ad Abruzzo Progetti SpA;
- gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale.

6. Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto regolato anche dal Titolo III (articoli 2222 – 2230 e s.s. del codice civile).

7. Per lavoro autonomo si intende un'attività di lavoro autonomo che viene svolto in modo non continuativo.

Le caratteristiche essenziali che identificano il lavoro autonomo sono le seguenti:

a) autonomia;

b) natura temporanea del contratto;

c) assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

d) titolarità di partita IVA, con obbligo di fatturazione per la corresponsione del compenso pattuito.

8. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Abruzzo Progetti S.p.A.

9. La competenza all'affidamento degli incarichi è dell'Amministratore Unico della Società, che individua e nomina un Responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. ai fini della realizzazione delle relative procedure amministrative.

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Le prestazioni del professionista vengono svolte senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti che, comunque, non andranno a modificare la natura temporanea del contratto.

2. Se l'attività del professionista dovesse essere esercitata presso le strutture della Società, entrambi le parti concorderanno sulla natura non subordinata del rapporto.

Art. 4 - PRESUPPOSTI PER IL RICORSO AD INCARICHI ESTERNI

1. La Società può fare ricorso ad incarichi esterni, previa verifica della compatibilità della spesa prevista per il budget, qualora ricorrano i seguenti presupposti verificati dall'Amministratore Unico e nei seguenti casi:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'Abruzzo Progetti S.p.A. dallo Statuto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;

b) deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, trattandosi del conferimento di incarichi che richiedono adeguate professionalità e competenze non presenti o non disponibili nell'organico della Società;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata, così come previsto al successivo articolo 5 del presente Regolamento;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso dell'incarico;

e) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati.

Art. 5 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Gli incarichi professionali di collaborazione possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione previa valutazione di:

- possesso di idoneo titolo di studio richiesto per il conferimento;
- iscrizione all'albo professionale, laddove previsto;
- eventuali specializzazioni richieste;
- comprovata professionalità maturata in ambito analogo a quello dell'oggetto di affidamento;
- pubblicazioni e/o precedenti esperienze professionali;
- incarichi pregressi svolti presso l'Abruzzo Progetti S.p.A. e conclusisi con soddisfazione della Società.

2. Il professionista, cui viene conferito l'incarico, deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza europea, salvo specifiche eccezioni motivate dal possesso di requisiti o conoscenze tecnico-scientifiche indispensabili all'incarico previsto;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. Saranno tenuti in considerazione, ai fini della prova del requisito, eventuali provvedimenti di riabilitazione o istanze di estinzione dei reati.

3. In caso di stipula di contratti professionali di collaborazione per attività che possano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, la Società potrà verificare l'abilitazione professionale, la regolare iscrizione all'albo professionale di appartenenza, l'essere in regola: con i crediti professionali di aggiornamento, con il regolare pagamento della propria Cassa di Previdenza e con il possesso di apposita Polizza Professionale.

4. In ogni caso il professionista, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto professionale di collaborazione o contestualmente alla sua sottoscrizione, dovrà obbligatoriamente dichiarare la propria idoneità tecnico-professionale relativamente alle attività da svolgere e contrattualmente previste.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

1. L'Amministratore Unico della Società, valutata la necessità di ricorrere alla specializzazione di un soggetto esterno, sentito preliminarmente il Responsabile dell'Area "Operativa" della Società, demanda al Responsabile del Servizio del "Personale" l'accertamento circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le professionalità e le conoscenze disponibili all'interno della struttura, che deve essere da quest'ultimo debitamente e formalmente documentata.

2. L'Amministratore Unico della Società, nell'ambito dei propri poteri, individua e nomina in base al *curriculum vitae*, il Responsabile del procedimento e lo autorizza ad avviare la procedura volta all'individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico. Nel caso di procedura ai sensi del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. è prevista la preliminare pubblicazione di un "Avviso pubblico finalizzato all'istituzione di uno o più Albi professionali da cui trarre il professionista di cui la Società eventualmente necessita. Nel caso, invece, di procedura ex D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si procede a mezzo di avviso/i pubblico/i che preveda/no una procedura selettiva tra i candidati.

3. La nomina a Responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. spetta al Responsabile del "Personale" della Società, salvo diversa e motivata indicazione dell'Amministratore Unico.

4. Il Responsabile del procedimento predispone e sottoscrive l'Avviso per l'istituzione dell'Albo professionale d'interesse della Società e/o l'Avviso pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che devono essere preliminarmente approvati dall'Amministratore Unico della Società a mezzo di

propria determinazione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi atti ad individuare le professionalità richieste:

a) oggetto della collaborazione;

b) requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, formazione pregressa, esperienze professionali);

c) termini e modalità per la presentazione della domanda;

d) obbligatorietà di sostenere un colloquio come disciplinato dall'Avviso di riferimento;

e) modalità di assegnazione dell'incarico;

f) specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;

g) durata dell'incarico e compenso previsto.

5. Gli Avvisi devono essere pubblicato sul sito web della Società www.abruzzoprogettispa.it .

6. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

7. Il Responsabile del Procedimento procede agli adempimenti istruttori previsti dai singoli avvisi.

8. Gli avvisi dovranno disciplinare i principali aspetti oggetto di valutazione, come ad esempio:

a) qualificazione professionale maggiormente aderente all'incarico da conferire;

b) esperienze pregresse nel settore di attività/servizi di riferimento;

c) ulteriori elementi legati alle specificità dell'attività/servizio da affidare;

d) l'esito del colloquio.

9. L'Amministratore Unico conferisce l'incarico professionale di collaborazione secondo le risultanze istruttorie del relativo Avviso.

10. L'Amministratore Unico ha la facoltà di revocare, in ogni momento e con motivazione, l'avviso/i pubblicato/i dalla Società, ovvero di non procedere all'affidamento dell'incarico.

Art. 7 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Amministratore Unico può conferire, anche in via diretta, incarichi a professionisti esterni, tratti dall'Albo/i istituito/i dalla Società oppure a mezzo di avviso/i pubblico/i che preveda/no una procedura selettiva tra i candidati, nei casi a seguire:

a) per incarichi che richiedano specifiche abilità e particolare qualificazione professionale e/o esperienza specifica del professionista, per i quali la Società si trovi nell'impossibilità di ricorrere a risorse interne;

b) per prestazioni relative a programmi e/o progetti finanziati o cofinanziati da soggetti pubblici, anche comunitari;

c) per motivazioni d'urgenza, determinate da cause non direttamente riconducibili alla Società.

2. In tutte le ipotesi di affidamento dell'incarico, anche quando conferito in via diretta, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento del medesimo o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante la qualificata capacità del professionista.

3. Nessun incarico conferito può essere comunque attribuito al professionista, se quest'ultimo non risulta iscritto nell'albo/i eventualmente istituito/i da Abruzzo Progetti S.p.A. oppure non abbia partecipato ad avviso/i pubblico/i che preveda/no una procedura selettiva tra i candidati.

4. Il Responsabile del procedimento deve inoltrare all'Amministratore Unico della Società la "proposta" dell'incarico professionale eventualmente da conferirsi ai sensi del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. oppure le risultanze della procedura selettiva posta in atto ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. L'incarico è conferibile al professionista a mezzo di specifico atto di determinazione dell'Amministratore Unico della Società.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti professionali di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo stipulati in forma scritta e sono sottoscritti digitalmente dal professionista e dall'Amministratore Unico della Società, che ne approva preliminarmente il relativo format.

2. I contratti professionali di collaborazione devono contenere i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;

b) l'oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni, delle modalità di svolgimento dello stesso e delle eventuali verifiche sull'attività effettivamente svolta;

c) la durata dell'incarico o i tempi di realizzazione previsti e le eventuali clausole penali;

d) il luogo di svolgimento della prestazione;

e) il corrispettivo, o, comunque, i criteri per la sua determinazione;

f) i tempi e le modalità di pagamento;

g) la disciplina di eventuali rimborsi spese, laddove previsti;

h) gli obblighi e le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;

i) l'indicazione della polizza assicurativa, ove prevista;

l) l'attuazione e rispetto da parte del professionista del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;

m) l'autorizzazione al trattamento dei dati e presa di cognizione dell'informativa sulla privacy;

n) clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento della mancanza del possesso dei requisiti richiesti al professionista, la risoluzione *ipso iure* del contratto, il pagamento del corrispettivo

pattuito solo in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di eventuali penali.

3. Il Responsabile del procedimento potrà eseguire, a campione, un controllo sulle situazioni e/o condizioni suscettibili di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Abruzzo Progetti S.p.A., acquisisce preliminarmente la dichiarazione - da parte del professionista sottoscrittore dell'incarico - con cui si dà atto dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente. Il professionista deve, altresì, preliminarmente dichiarare di non versare in altre cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

5. L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace a mezzo della sottoscrizione digitale di entrambe le parti, salvo i casi di urgenza per cui la Società ne richieda l'esecuzione anticipata.

6. La prestazione oggetto del contratto è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né conferisce alcun titolo di inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società.

Art. 9 – PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Il rinnovo del contratto è ammesso ove previsto, fin da subito, nell'atto di conferimento dell'incarico, secondo quanto ivi previsto. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in casi eccezionali, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al professionista.

Art. 10 - ALBO DEI PROFESSIONISTI

1. L'Albo/i dei professionisti è/sono costituito/i dall'insieme delle domande, pervenute a mezzo PEC, all'indirizzo indicato dalla Società Abruzzo Progetti S.p.A. a seconda dell'Avviso pubblico di riferimento. I curriculum pervenuti alla Società saranno da questa inseriti nell'Albo di riferimento, secondo la categoria professionale di appartenenza e/o prevalente, da cui attingere quando necessario.

2. L'iscrizione nell'Albo ha validità secondo quanto indicato nei diversi Avvisi pubblici di riferimento.

Art. 11 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

1. Il referente/responsabile del progetto/servizio, indicato nel contratto professionale di collaborazione, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante il riscontro

delle attività svolte dal professionista e dei risultati ottenuti a mezzo di relazioni/report intermedi e/o finali, ove previsti, e della redazione dei relativi time-sheet.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto contrattualmente previsto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il referente/responsabile del progetto/servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni. Qualora ciò non avvenisse, la Società può risolvere il contratto per inadempienza ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il referente/responsabile del progetto/servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, indica alla Società di provvedere alla liquidazione parziale del compenso, originariamente stabilito con il professionista.

4. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso pubblico di riferimento o nel contratto professionale di collaborazione sottoscritto dal professionista.

5. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico.

6. Gli importi da corrispondere al professionista, a seguito dell'attività svolta, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA, se dovuta, e sono comprensivi di qualsivoglia onere, ivi compresa la cassa professionale/rivalsa INPS.

7. Gli importi previsti per eventuali rimborsi spese, saranno corrisposti dalla Società, solo se espressamente previsti dal contratto professionale di collaborazione.

Art. 12 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Abruzzo Progetti S.p.A. assicura la pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni relativi al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di pubblicità legale nonché, a valere sulla trasparenza amministrativa, dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e dalla L. 190/2012 e s.m.i.